

## REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2001/02

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

**Oggetto**

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativamente alla concessione, in virtù dell'articolo 9 dello stesso regolamento, di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito denominato «l'aiuto») nel corso della campagna 2001/02.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere decisa la concessione di un aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi in presenza di un grave squilibrio del mercato che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale. I formaggi emmental, gruyère, pecorino romano, kefalotyri e kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati e la frammentazione della produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

**Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- «partita all'ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;
- «giorno di inizio dell'ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;
- «ultimo giorno dell'ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

(2) È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi.

Articolo 3

**Formaggi ammissibili all'aiuto**

(3) Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure intese a garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. Gli importi dell'aiuto devono essere fissati tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

1. L'aiuto è concesso per i formaggi a lunga conservazione, il «pecorino romano» e i formaggi «kefalotyri» e «kasseri» alle condizioni precisate nell'allegato.

2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:

(4) È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

a) recare l'indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

b) essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie precisate nell'allegato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 4

**Contratto di ammasso**

1. I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.